

ASSOCIAZIONE PER IL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA
SARDEGNA - ODV

STATUTO

Articolo 1(Denominazione e sede)

È costituita in Iglesias, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, *l'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna ODV*, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna (APGS) ha la propria Sede Centrale in Iglesias, presso il Museo di GeoPunto, ex Miniera di Funtana Perda, loc. Genna Luas Traversa Campo Pisano SS 126, e può istituire anche altrove, nella regione o all'esterno di essa - per delibera del Consiglio Direttivo - Centri di Attività e Gruppi di lavoro.

Articolo 2 (Statuto) (Natura e Scopo)

È una Associazione disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3 (Natura e Scopo)

È una Associazione culturale e scientifica libera, di durata illimitata, scevra da finalità di lucro, apartitica e apolitica, che ha per fini istituzionali la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, scientifico ed ambientale delle aree minerarie della Sardegna considerate come aree emblematiche per l'ambiente geominerario del bacino del Mediterraneo, mediante la realizzazione di un parco Geominerario, Storico e Ambientale.

Articolo 4 (Collaborazione e indipendenza)

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti, Istituzioni ed Associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Articolo 5 (Compiti fondamentali)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere (come da Art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017), prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Per l'adempimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione si propone quali compiti prioritari della ricerca, della diffusione culturale e scientifica:

- salvaguardare e valorizzare il patrimonio Minerario, Geologico, Ambientale e Storico e demo-socio-antropologico delle aree minerarie della Sardegna, proponendolo all'attenzione e allo studio delle popolazioni sarde, italiane e mediterranee nonché di quelle che hanno contribuito, con la propria cultura ed il proprio lavoro, alla sua formazione;

- contribuire allo sviluppo Sociale, economico e culturale delle aree minerarie della Sardegna; l'Associazione riconosce l'importanza dell'attività mineraria che in esse dovrà svolgersi nell'assoluto rispetto dei valori storico-ambientali considerati simboli permanenti della cultura del popolo della Sardegna;
- stabilire stretti rapporti di cooperazione nel campo scientifico, storico e culturale con tutte le Regioni mediterranee le cui comunità abbiano partecipato all'attività di studio e gestione di giacimenti minerari della Sardegna, o che siano state o siano impegnate nello sfruttamento di giacimenti minerari nel proprio territorio: ciò al fine di coordinare il perseguimento dei fini comuni per un adeguato progresso delle rispettive regioni e per la riscoperta delle comuni radici culturali e ambientali da cui ha tratto origine, nei millenni, la civiltà mediterranea;
- studiare e diffondere le conoscenze delle aree minerarie della Sardegna in cui sia reso esplicito il costruttivo rapporto uomo/terra che nel corso dei secoli, ha prodotto la formazione di un nuovo ambiente integrante gli antichi, grandiosi valori naturali, utilizzando ogni possibile documentazione della storia, del lavoro e della creatività di un popolo che ha saputo prodigarsi per il progresso della propria e delle limitrofe comunità.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 6 (Attività Specifiche)

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, si ripromette di promuovere e monitorare con ogni mezzo a sua disposizione, le seguenti attività specifiche:

- a) inventario di tutti i valori di carattere minerario, geologico, storico, socio-antropologico, archeologico paleoindustriale, urbanistico, ambientale esistenti nelle regioni minerarie della Sardegna;
- b) acquisizione ed elaborazione dei dati al fine di inquadrare i citati valori per un'opportuna introduzione e coordinazione in analoghe e sistematiche aree di altre regioni geominerarie del bacino del mediterraneo;
- c) collaborazione e sostegno alla costituzione di analoghi parchi geominerari storici e ambientali in Italia e nel bacino del Mediterraneo per infittire il tessuto di conoscenze, di scambi reciproci, di possibilità concrete, di cooperazione, di gestione del comune patrimonio scientifico-ambientale, d'incremento del livello Sociale del complesso di regioni minerarie e di ciascuna di esse;
- d) promozione della conoscenza dei valori geominerari, ambientali e storici sopraccitati perché possano essere meglio tutelati, valutati ed apprezzati e perché la conseguente valorizzazione possa ripercuotersi anche in un progresso delle rispettive regioni;
- e) verifica del contenuto e della portata delle norme attualmente vigenti in materia di

protezione dei valori di carattere geominerario e paleoindustriale nonché della loro effettiva applicazione e, dove sussistono carenze normative o strutturali, sensibilizzazione degli Organi competenti, per attivarne l'intervento;

f) individuazione dei valori geominerari e ambientali - sia biotici che abiotici - che siano gravemente minacciati, proponendo, se necessario, iniziative di tutela anche di immediata attuazione;

g) salvaguardia dell'ambiente antropizzato con valenze culturali (ambienti minerari, archeologici, aggregati urbanistici, agro-silvo-pastorali, strutture di paesaggio, etc.);

h) recupero dell'ambiente naturale ove le alterazioni antropiche di carattere negativo siano reversibili,

i) controllo di ogni possibile iniziativa speculativa, in atto o programmata, in ogni caso motivata, che, alterando o degradando i sopracitati valori della Regione, tenda a compromettere non solo il profondo significato culturale, ma anche la potenzialità di sviluppo economico;

j) collaborazione ad ogni livello con tutte le istituzioni e gli enti statali, regionali, interregionali, provinciali, comunali, quali: assessorati, musei, archivi, scuole minerarie, professionali, distretti minerari, enti di ricerca, che operino nel campo geominerario, paleoindustriale, archeologico, storico-antropologico, documentario e ambientale;

k) collaborazione d'ogni livello con tutti gli autonomi enti di protezione e valorizzazione del territorio, nonché privati ricercatori, collezionisti o studiosi locali che, nel prioritario rispetto dell'ambiente e delle norme stabilite per difenderlo, contribuiscano alla valorizzazione di esso mediante l'apporto del proprio lavoro e delle proprie raccolte, esibendole a visitatori o studiosi nell'intento di una più approfondita conoscenza delle risorse ambientali e scientifiche locali;

l) collaborazione, formazione e promozione di attività, che realizzino negli abitanti la conoscenza e la gestione del proprio patrimonio ambientale e storico-culturale;

m) collaborazione e promozione di ogni attività mirante a favorire nelle regioni minerarie della Sardegna convegni, congressi ed altre riunioni di studiosi, ricercatori ed ambientalisti che possano portare il proprio contributo di conoscenze alla gestione del patrimonio locale e che possano, a loro volta "recepire" da esso quanto il medesimo ambiente locale è in grado di "trasmettere", attraverso la forza suggestiva dei suoi reperti, a qualunque spirito aperto ad un costruttivo "dialogo" con il territorio;

n) collaborazione e promozione di qualunque attività tendente a riscoprire e rielaborare, attraverso anche la storia delle aree minerarie della Sardegna, i temi culturali locali.

o) L'Associazione si propone inoltre, per l'affermazione dello scopo Sociale:

p) la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, sia individui o altre Associazioni o Enti che

non siano in contrasto con lo scopo Sociale;

q) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, Sociali, istituzionali, attività culturali, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione o qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero attinenti allo scopo Sociale;

r) gestire attività di carattere sociale, culturale ed ogni altra iniziativa atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo Sociale;

s) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica inerenti a problemi specifici di carattere geominerario, storico, ambientale, urbanistico, territoriale, ingegneristico, con strumenti propri o di terzi;

t) organizzare attività culturali come, a titolo solo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse geominerario, storico e naturalistico.

Articolo 7 (Attività di Cooperazione)

In considerazione dell'estensione internazionale dei problemi geominerari ed ambientali e dal fine di consentire un'azione integrata con le Pubbliche Amministrazioni o con i Gruppi analogamente costituiti anche all'Estero, l'Associazione può operare anche nel territorio di altri paesi, con particolare riguardo a quelli del Bacino del Mediterraneo, nell'ambito delle finalità del presente Statuto.

Articolo 8 (Ammissione)

L'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna è aperta a tutti coloro, italiani e stranieri, che esercitino o abbiano esercitato attività in qualsiasi modo inerenti o connesse alle problematiche geominerarie, storiche e ambientali, nonché esperti e collaboratori che ne condividono i fini istituzionali. Possono inoltre far parte dell'Associazione le persone giuridiche che, per la loro specifica attività di lavoro o di studio, siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 9 (Categorie dei Soci)

Gli aderenti all'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna si distinguono in Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti.

- Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.
- Sono Soci Ordinari coloro che essendo in possesso dei titoli di cui al precedente articolo 8, e condividendo senza riserve le finalità statutarie siano ammessi nell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
- Sono Soci Benemeriti le persone e gli Enti che, avendo acquisito benemerenze nella tutela e nella valorizzazione dell'Ambiente, siano proposti dal Consiglio Direttivo ed ammessi dall'Assemblea Generale con questo titolo.

Articolo 10 (Diritti e doveri degli associati)

Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geominerario, della storia e dell'ambiente, l'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, può coordinare le proprie attività nei modi da stabilirsi caso per caso mediante appositi accordi e convenzioni, con quelle di altri Enti, Associazioni, fondazioni, istituti, e organismi pubblici e privati purché egualmente impegnati nella valorizzazione ambientale e culturale del territorio e non perseguenti fini di lucro.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 40;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 11 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, supportate da giustificativi di spesa fiscalmente validi. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 12 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) i Vicepresidenti
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Revisori dei conti
- h) l'organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite

Articolo 14 (Strutture operative)

L'Associazione opera anche mediante Gruppi di Lavoro e Centri di Attività il cui assetto ed obiettivi vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 (Assemblea Generale)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 16 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea Generale delibera sulle direttive Generali per la gestione scientifica ed amministrativa dell'Associazione; ammette i Soci Benemeriti; approva i bilanci; delibera sui vari argomenti posti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque Soci; esercita ogni altra potestà ad esso attribuita dal presente Statuto. L'Assemblea Generale può eleggere un Presidente Onorario dell'Associazione.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17 (Convocazione e Deliberazioni dell'Assemblea)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo che la legge ed i regolamenti prevedano in determinati casi una maggioranza qualificata.

Articolo 18 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 19 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da 7 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. In caso di morte o di dimissioni di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. Non disponendo di sostituti, si procede ad elezioni suppletive convocando una Assemblea dei soci. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Per l'elezione del Consiglio Direttivo i Soci possono votare per corrispondenza, oltre che per delega. La comunicazione delle votazioni deve essere data per tempo e lo spoglio delle schede pervenute per posta entro la data di convocazione dell'Assemblea all'uopo convocata deve avvenire congiuntamente a quelle votate nella stessa Assemblea. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri e comunque non meno di una volta ogni due mesi. I membri del Consiglio che si rendano assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sono considerati impossibilitati a partecipare ai

lavori e, pertanto, decadono dalla carica.

Articolo 20 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 21 (Assegnazione degli incarichi)

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, uno o più Vicepresidenti, dei quali uno Vicario, il Segretario e un Tesoriere, che durano in carica per l'intera durata del Consiglio stesso.

Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente, in ogni sua attribuzione, in caso di impedimento dichiarato del Presidente.

Articolo 22 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 23 (Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno cinque Consiglieri.

Articolo 24 (Provvedimenti di urgenza)

In caso di rischi ambientali urgenti o attentati ai valori geominerari storici e ambientali delle aree minerarie della Sardegna o di altre circostanze di emergenza il Consiglio Direttivo può essere convocato da uno dei Vicepresidenti in carica, su proposta di almeno due Membri del Consiglio stesso e può adottare provvedimenti d'urgenza da sottoporre a successiva ratifica collegiale.

Articolo 25 (Presidente e Vicepresidenti)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo; attende all'esecuzione delle delibere dei predetti Organi collegiali. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario, da uno o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario; in caso di assenza o di impedimento, è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente Vicario, o, in difetto, dal Vicepresidente più anziano o dal

Membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 (Segretario)

Il Segretario attende, sotto la direzione del Presidente, alla gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione; compie ogni altra attività che venga a lui delegata con la collaborazione di uno o più Segretari.

Articolo 27 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la contabilità amministrativa e rendiconta i conti correnti e i depositi dell'Associazione. Redige e presenta i Bilanci di preventivo e consuntivo.

Articolo 28 (Costituzione Centri di Attività e Gruppi di lavoro)

Su richiesta di un significativo numero di Soci e dove si dimostri necessario, possono essere costituiti Centri di Attività e Gruppi di lavoro; i loro responsabili potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni Risorse economiche del Consiglio Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto e, conformale assenso del Consiglio Direttivo potranno gestire un bilancio di conto spese relativo alle attività del Centro o del Gruppo di lavoro.

Articolo 29 (Risorse economiche)

Il Patrimonio dell' Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione dei soci;
- dai contributi ordinari o straordinari dello Stato, delle Regioni, di altri Enti pubblici o privati, di Enti scientifici ed Istituzioni Internazionali;
- da atti di liberalità erogati nelle forme di legge, purché non comportino limitazioni all'autonomia dell'Associazione.
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 31 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 32 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per quanto concerne la formazione dei registri e degli altri documenti contabili si seguono le norme generali dell'ordinamento civile.

Articolo 33 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 34 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 35 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 36 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 37 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 38 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 39 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere effettuato previa consultazione referendaria tra gli Associati, da indire con specifica delibera del Consiglio Direttivo nelle forme previste dal presente Statuto. L'eventuale residuo patrimoniale attivo dell'Associazione, come risultante dalla relazione del Liquidatore, non potrà in nessun caso essere ripartito fra gli iscritti, ma sarà devoluto in opere sociali scelte tra attività pubbliche nel campo della difesa dell'ambiente, da stabilirsi mediante consultazione referendaria tra gli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 40 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 41 (Regolamenti)

Per l'attuazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti esecutivi, relativi al proprio funzionamento ed alla vita dell'Associazione.

Articolo 42 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 43 (Disposizioni finali) (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto dell'Associazione per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci tenutasi in data 24 maggio 2019 nella sede di Genna Luas – Iglesias.